SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

RIUNIONE DEL 29 APRILE 1949

(14ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Modificazione dell'articolo 300 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle Provincie » (N. 336):

Presiden	TE									P	ag.	8	31,	83,	84
Виввіо, r	elato	re												81,	83
Rizzo .															83
Marazza,	Sot	tos	egr	eta	iri	0	di	S	tate	•	per	l^{*}	in-	•	
terno															83

Rinvio della discussione di disegni di legge concernenti la ricostituzione di alcuni comuni:

PRESIDENTE						I	Pag	j. 8	34,	85
Виввю										85
FANTONI										86
Boggiano Pr	CO									86
Rizzo										87

La riunione ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Fantoni, Lepore, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja, Raffeiner, Riccio, Rizzo e Sacco.

È altresì presente l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Modificazione dell'articolo 300 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1943, n. 383, relativo ai mutui delle Provincie » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Modificazione dell'articolo 300 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle Provincie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bubbio.

BUBBIO, relatore. Onorevoli colleghi, la legge comunale e provinciale dopo avere, all'articolo 299, disciplinato la facoltà dei comuni e delle provincie di contrarre mutui, stabilisce all'articolo 300 i limiti entro cui tale facoltà può essere esercitata: tali limiti non sono però uguali in quanto per i comuni si determina che nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura preceden temente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto

14ª RIUNIONE (29 aprile 1949)

delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente; per le provincie invece stabilisce che nessun mutuo può essere contratto se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.

La diversità di trattamento è rilevante, essendo per i Comuni il rapporto stabilito tra l'onere degli interessi e le entrate effettive ordinarie, e per le provincie tra l'intera spesa del servizio dei mutui e il gettito della sola sovrimposta fondiaria al limite normale. Non è il caso di indagare le ragioni originarie di questa diversità, dipesa non tanto dalla considerazione della differenza delle funzioni e dei mezzi dei due Enti, quanto dalla necessità di evitare gli aggravi eccessivi della sovrimposta fondiaria, costituente un tempo l'entrata di gran lunga più importante per le provincie; come pure non è necessario qui ricordare le diverse disposizioni che regolano l'applicazione della sovrimposta predetta, la distinzione del limite normale, del secondo e del terzo limite, il sistema della correlazione e del parallelismo tra le aliquote di essa e la applicazione di altri tributi, e le diverse forme di tutela governativa che ne conseguono. Basterà fare richiamo alle disposizioni riportare dal Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale ed alle variazioni successive, non senza peraltro rilevare come di fronte alle altre fonti tributarie ben più importanti, di cui si servono gli Enti locali, si palesi ormai quasi sorpassata la funzione originariamente assegnata alla sovrimposta, quella cioè di provvedere al pareggio dei bilanci, con conseguente vincolo di contenerne la misura nei limiti più ristretti.

Ciò premesso, dalle considerazioni sviluppate dal proponente del disegno di legge in esame, che condivido pienamente, appare manifesta l'opportunità di applicare per i mutui delle provincie le stesse norme stabilite per i mutui dei comuni; ed invece l'attuale sistema di agganciamento, tra sovrimposta al limite normale e onere del servizio dei mutui, limi-

ta in modo eccessivo l'entità dei mutui che le provincie potrebbero contrarre, impedendo ad esse di trovare i mezzi per far fronte al programma dei lavori pubblici straordinari che si son resi necessari dopo la lunga inattività del periodo trascorso.

Valga l'esempio della provincia di Milano, per la quale nel 1949 il gettito della sovrimposta è fissato in lire 712.108.316, di cui sui terreni lire 654.794.351 (aliquota 27,65 per 12) e sui fabbricati lire 57.313.963 (aliquota 15). Il limite normale per detta provincia è invece di lire 180.298.500, di cui lire 142.089.189 per i terreni (aliquota 6 per 12) e lire 38.209.310 per i fabbricati (aliquota 15).

Conseguentemente, applicando la legge in vigore agli effetti della contrattazione dei mutui, si dovrebbe avere soltanto la disponibilità dei due terzi della sovrimposta normale e cioè appena lire 120.199.000; e poichè già attualmente la sovrimposta vincolata al servizio dei mutui è di lire 68.125.175, il margine disponibile per il servizio dei nuovi mutui sarebbe solo di lire 52.073.824, che consente ulteriori mutui per appena 500 o 600 milioni. La quale somma, da considerarsi una tantum, è manifestamente inadeguata ai lavori pubblici straordinari cui la provincia deve provvedere.

Di contro, ove si applichino le norme stabilite per i mutui dei comuni, la stessa provincia, che ha una entrata effettiva ordinaria di 700 milioni, potrebbe contrarre dei mutui fino a che il servizio relativo tra interesse ed ammortamento, aggiunto agli oneri preesistenti, sia contenuto entro un quarto di dette entrate e cioè entro i 175 milioni annui, con un margine quasi di un terzo superiore alla somma che all'ente è consentita con il vigente sistema dell'agganciamento alla sovrimposta fondiaria.

L'esempio riportato si può in proporzione ripetere per tutte de provincie che si dibattono in difficoltà non minori. Nè è d'uopo rilevare che questa possibilità di maggiore indebitamento è pur sempre rigorosamente controllata dallo Stato secondo la legge ordinaria, sia in rapporto alle singole deliberazioni di mutuo, sia in rapporto all'approvazione del bilancio. Ad ogni modo, è ovvia e ricorrente la considerazione che il sistema del ricorso del mutuo,

14ª RIUNIONE (29 aprile 1949)

quando si tratti di opere di carattere straordinario, e tanto più quando esse siano dipendenti da eventi bellici, risponda anche alla necessità di non onerare di contributi eccessivi l'economia privata in un periodo di risanamento, e ciò per l'opportunità che anche le venture generazioni abbiano a contribuire alle opere di ricostruzione.

Ritengo pertanto che il disegno di legge proposto dal senatore Longoni meriti accoglimento, in quanto, eliminando una sorpassata differenziazione tra comuni e provincie in ordine alla facoltà di contrarre mutui, mette le provincie in condizione di poter far fronte alle gravi esigenze di questo periodo fortunoso.

PRESIDENTÉ. Vorrei sapere se su questo disegno de legge vi è il parere favorevole del Ministero dell'interno.

BUBBIO, relatore. Non mi sono procurato un parere ufficiale, ma l'ho chiesto in via ufficiosa. Mi sono, infatti, recato dal Capo della divisione da cui dipende questa materia ed egli mi ha affermato che non c'è alcun dubbio sulla necessità di un tale provvedimento. Tengo inoltre a precisare che il disegno di legge incontra l'approvazione dell'ente provincia.

RIZZO. Visto che nell'articolo unico in esame si parla di modificazione del primo comma dell'articolo 300 del Testo unico della legge comunale e provinciale, sarebbe bene conoscere il testo di questo primo comma, per potersi rendere maggiormente conto del significato del disegno di legge.

BUBBIO, relatore. Il primo comma dell'atticolo 300 è riportato quasi integralmente nella prima parte della mia relazione. In ogni modo, ne dò lettura: «Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo».

Si tratterebbe ora di stabilire uguale trattamento per le provincie. RIZZO. La legge considerava però i servizi dei mutui già assunti non soltanto in ordine all'interesse, ma anche alla quota di ammortamento. Qui invece si considera soltanto il servizio degli interessi e non si parla dell'ammortamento.

BUBBIO, relatore. L'ammortamento è quello che è. Qui si tende soltanto a stabilire il criterio con cui le provincie possono contrarre nuovi mutui, prescrivendo che il servizio degli interessi non deve eccedere, come avviene anche per i comuni, il quarto delle entraté effettive.

PRESIDENTE. Essende annunciato l'intervento dell'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, propongo di sospendere la seduta per qualche minuto, al fine di permettere al rappresentante del Governo di essere presente alla discussione.

(La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 11,50).

BUBBIO, relatore. Ritengo che la sostanza del disegno di legge, proposto dal senatore Longoni, sia conosciuta dall'onorevole Marazza. Si tratta, come ho detto poco fa alla Commissione, di stabilire un'uguale norma per la contrattazione dei mutui per i comuni e le provincie, permettendo a queste ultime di contrarre mutui se il servizio degli interessi non supera il quarto delle entrate, come avviene, secondo il primo comma dell'articolo 300 della legge comunale e provinciale, per i comuni. Ripeto che mi sono recato, a titolo informativo, dal Capo della divisione da cui dipende questa materia, il quale mi ha assicurato che il Ministero è perfettamente favorevole a questo progetto di legge.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiaro, a titolo esclusivamente personale, di essere anch'io favorevole a questo disegno di legge, come del resto so che è favorevole l'ufficio di cui ha parlato il sena tore Bubbio. Ma, per scrupolo di coscienza, debbo dire che non ho potuto incontrarmi con il Ministro per conoscere il suo parere. Sono sicuro che anch'egli riconosce la necessità di questo provvedimento, ma non posso impegnare la sua parola che, per pura ipotesi, potrebbe anche essere contraria.

14ª RIUNIONE (29 aprile 1949)

PRESIDENTE. Ritengo allora che sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, per conoscere con più precisione il pensiero del Ministro competente al riguardo. (Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione di disegni di legge concernenti la ricostituzione di comuni.

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare riguardanti la ricostituzione di comuni. Ho studiato a fondo la materia e un sono formato su di essa un giudizio, naturalmente del tutto personale, che non so se sarà condiviso da tutti.

Non molto tempo fa, e precisamente nella seduta del 2 febbraio di quest'anno, la nostra Commissione ha approvato un ordine del giorno. che credo opportuno rileggere: «La prima Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica, considerato che nessun dubbio può sussistere che sino a quando, a norma della IX disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana, le leggi della Repubblica non saranno state adeguate alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni, restano in vigore le disposizioni del titolo secondo, capo primo, del Testo unico della legge comunale provinciale 3 marzo 1934, n. 383; ritiene che nessun ostacolo sussista a che il Governo proceda all'istruzione ed alla soluzione delle pratiche dirette alla ricostituzione dei comuni ed in genere alla variazione delle circoscrizioni comunali». Questo ordine del giorno, presentato dal senatore Boggiano Pico, è stato approvato all'unanimità dalla Commissione.

Da qualche tempo molti senatori e deputati hanno però presentato disegni di legge d'iniziativa parlamentare per la ricostituzione di vari comuni, e tali proposte vanno aumentando in numero tale da preoccupare. Ad esempio, due deputati hanno presentato in blocco la proposta di ricostituire ben 16 comuni in provincia di Como. Ora, io affermo che non vi è nessuna preclusione per il riesame del problema, perchè la preclusione è un istituto che vale in Assem-

blea legislativa per impedire che essa, dopo aver approvata una determinata legge, ritorni sullo stesso problema a distanza di poco tempo. Ma, poichè la richiesta di ricostituzione di comuni sta raggiungendo un numero considerevole di proposte, e se si andasse avanti di questo passo si arriverebbe ad avere qualcosa come 2 mila comuni in più in tutta l'Italia, ritengo che il problema debba essere discusso a fondo. Prima del fascismo i comuni in Italia erano circa — dico le cifre « grosso modo » — 8 mila, e furono poi ridotti dal fascismo a circa 6 mila. Se vogliamo tenere fede all'impegno della Costituzione (ed io per parte mia ho tutta l'intenzione di farlo) si dovrebbe attendere che fosse istituito l'Ente Regione per il quale è già stata approvata una legge secondo cui entro il 30 ottobre di quest'anno si dovrebbero tenere le elezioni dei Consigli regionali — in quanto, secondo l'articolo 117 della Costituzione, fra le materie su cui la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, si trovano le circoscrizioni comunali. All'articolo 133, secondo capoverso, è anche detto che: «La Regione, -enfite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ». È in virtù di tali disposizioni che sono state sospese da almeno un anno le ricostituzioni di comuni che man mano venivano proposte; e noi, dopo quell'ordine del giorno che ho ricordato, abbiamo fatto non più di 4 o 5 eccezioni.

Adesso ci si propone un numero notevole di nuove ricostituzioni, ricostituzioni che,
personalmente, non sono in condizione di valutare. Per esempio, l'amico Bubbio — cito il
suo caso perchè è il primo all'ordine del giorno — propone la ricostituzione di un comune
di 800 anime; il che vuol dire, considerato che
la famiglia italiana, per nostra fortuna, è numerosa, non più di 200 famiglie. Non so come
questo comune potrà mantenere quel minimo
indispensabile di servizi che ogni comune richiede.

Nella precedente seduta, il collega Terracini aveva sostenuto una tesi contraria alla ricostituzione di comuni ed io avevo espresso il

14a RIUNIONE (29 aprile 1949)

mio parere favorevole al suo assunto, senza però avere meditato convenientemente la cosa. Adesso, dopo averla considerata a fondo, dichiaro di mantenere il mio parere. Sono dell'opinione, personale ripeto, che, se non vogliamo che la nostra Commissione sia condannata ad approvare 2 mila leggine per le ricostituzioni di altrettanti nuovi comuni, dobbiamo mettere una barriera a tutto questo e lasciare che i nuovi comuni siano ricostituiti dalla Regione, che, secondo me, è la più adatta per riconoscere se ricorrano le condizioni utili nei singoli casi.

Si dovrebbero, per esempio, fare degli accertamenti in loco per vedere l'utilità o meno della ricostituzione di un comune. Quando in una certa relazione leggo che dalla tale frazione al capoluogo corrono 10 chilometri, può darsi che la cosa mi faccia a prima vista impressione, ma, da una indagine sul luogo, posso venire poi a sapere che si tratta di una vallata, di scendere dalla cima di un determinato colle a valle per poi risalire su di un'altra cima. Per rendersi conto di tutto ciò occorrono logicamente dei sopraluoghi.

D'altra parte quale può essere il requisito di discriminazione per la ricostituzione dei comuni? Si pensa forse di dovere ricostituire tutti quelli soppressi dal fascismo? Non sarebbe una cosa logica. Non è detto infatti che il fascismo abbia sempre compiuto opere nocive e non si può dire a priori che si ricostituiscono i comuni solo perchè il fascismo li aveva soppressi.

Vi è poi da considerare il fattore popolazione. Ricordo infatti che ai miei tempi, al Ministero dell'interno, si richiedeva come requisito per la costituzione di un comune la cifra di almeno 3 mila abitanti, come fissato nell'articolo 150 della legge provinciale e comunale.

Concludendo, io propongo questa pregiudiziale: sospendere la ricostituzione dei nuovi comuni e demandarla all'Ente Regione, non appena questa sarà creata.

BUBBIO. Il senatore Merlin ha detto delle cose saggie, che, a prima vista, potrebbero essere da tutti sottoscritte: peraltro ritengo che sia necessario approfondire un poco la questione. Vi è, anzitutto, questa considerazione: noi abbiamo sempre parlato di autonomie co-

munali, di necessità di dare alle nostre popolazioni il modo di poter far valere i loro diritti, ma poi, nella pratica attuazione, tutte queste cose non si realizzano.

Debbo far notare che è un concetto limite che noi poniamo, dicendo di ricostituire i comuni che furono soppressi dal fascismo, in quanto non si parla di quelli che aderirono ad essere aggregati ad altri riconoscendo la necessità della loro soppressione. Questi comuni, infatti, non potranno mai fare domanda per essere separati, se non in base alla legge comunale e provinciale.

Ma si deve pensare che molta povera gente di campagna, per denuncie di morte, di nascita, per la richiesta dei vari atti legali, deve fare sette od otto chilometri di strada per recarsi all'ufficio centrale del comune.

PRESIDENTE. A questo si può rimediare costituendo un ufficio di carattere locale.

BUBBIO. Inoltre, sul bilancio economico non è la piccola spesa del comune ricostituito che possa far dimenticare tutti i vantaggi derivanti dalla separazione di questi piccoli centri. E poi, quando si ha il proprio campanile municipale nei piccoli comuni, ci si sente più forti e sicuri: è, quindi, anche per una ragione sentimentale, oltre che politica e sociale, che si desidera l'autonomia.

Ma non è tutto: io non ho detto che bisogna ricostruire qualsiasi comune ne faccia domanda, bensì quelli per i quali già il Mini stero aveva fatto l'istruttoria.

È un punto quasi sostanziato, questo, perchè ci sono i verbali, le deliberazioni; noi non rendiamo autonomi quelli che solo oggi lo richiedono, bensì quei comuni che fecero la domanda sin da allora e per cui sono intervenute le deliberazioni del Consiglio comunale ed anche la Prefettura ha fatto il bilancio di carattere economico; se questa dice che si può ricostituire in comune una frazione, in questo caso non possiamo negare che questa attività possa essere esplicata e che si possa ristabilire l'autonomia.

Rimane una ragione di carattere transizzonale, cui accennava il senatore Merlin; egli sosteneva infatti che in base all'articolo 133 della Costituzione bisognava rimandare tale ricostituzione di Comuni alla creazione della Regione. Ma noi abbiamo anche la nona nov-

14ª RIUNIONE (29 aprile 1949)

ma delle disposizioni transitorie, che dice: «La Repubblica, entro tre anni dalla entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni».

Ora, non essendo l'Ente Regione ancora costituito — e forse passeranno dei mesi se non degli anni per giungere alla sua costituzione —, in questa vacatio legis noi non possiamo lasciare tanti Comuni in attesa che sia concessa loro l'autonomia richiesta. Anzi, a questo proposito, qualche mio collega mi diceva che già di fatto molti Comuni, che non sono separati, agiscono per conto loro. D'altra parte, nel caso particolare del Comune di Cerretto Langhe — di cui ho proposta la ricostituzione — bisogna considerare che ci sono sei-sette chilometri di distanza dal capoluogo, e che proprio in quella provincia, sono stati eretti a comuni autonomi alcuni paesi, come Albaretto, Torre Aiguella, ed altri.

Ora, sarebbe una ingiustizia di fatto e peculiare che questo comune, che ha una tradizione altissima, con una scuola, un asilo infantile, una parrocchia, dei negozi, che è insomma un piccolo centro di carattere urbano, non potesse godere dell'autonomia.

FANTONI. Premetto che mi associo completamente al parere dell'onorevole Presidente. Io ho avuto già occasione, in questa Commissione, di oppormi alla creazione di comuni che sono stati poi definitivamente eretti, e qui oggi confermo questo mio parere che è determinato, in via pregiudiziale, dal rispetto alla norma della Costituzione, e, in via di merito, anche dalla preoccupazione, se non dalla certezza — checchè ne dica l'amico Bubbio che la erezione di un nuovo comune, se potrà soddisfare a quelle che sono le legittime aspirazioni autonomistiche delle popolazioni, finirà sempre, in definitiva, col mettere i comuni in condizioni di non poter resistere alle spese.

BUBBIO. Non è vero.

FANTONI. Chi vive, caro Bubbio, la vita grama delle nostre amministrazioni, sa con quante fatiche si deve cercare di far fronte alle spese, che sono sempre ingenti: perchè, purtroppo, lo Stato addossa e mantiene a carico dei nostri comuni delle spese che riguardano funzioni che sono al di fuori di quella

che è la natura dei comuni stessi e delle loro proprie funzioni.

Si sa anche con quale fatica noi cerchiamo di poter quadrare i nostri bilanci e, in molti casi, si corre a Roma a domandare integrazioni.

D'altra parte io penso che il distacco, che viene a formarsi da un comune all'altro, metterà probabilmente, anzi quasi con certezza, in difficoltà anche quei comuni che si vedono sottratta una parte del loro territorio.

Bisogna moltre considerare che i paren che sono espressi in genere delle Prefetture, dalle Deputazioni provinciali o da quelli che sono gli organi periferici sono dati, per la maggior parte, con coscienza, ma può anche darsi che siano frutto di compiacenza o di pressioni politiche o amministrative o di interessi personali. Invece le Assemblee regionali, che sono sul posto, che conoscono le situazioni locali e le persone e che possono anche stabilire se effettivamente la ricostituzione di un comune può essere efficiente, saranno le sole in condizioni di esprimere un parere ed una decisione, frutto indubbio di un maturo esame.

Di conseguenza io penso e dico che, come mi sono opposto le altre volte alla ricostituzione di nuovi comuni, mi opporrò a tutte quelle che sono le proposte di legge che cerchino di crearne di nuovi; e ciò in rispetto alla legge costituzionale.

BOGGIANO PICO. Io non sono dell'avviso del signor Presidente, perchè sono fautore dell'autonomia comunale, e lo sono anche in omaggio ad una lunga esperienza che ho fatto di vita amministrativa. Ricordo che, quando ero alla Camera trent'anni fa, continuamente dovevo percorrere i comuni della mia Regione e ciò non era agevole perchè erano situati per la maggior parte in montagna. Ricordo anche di essere rimasto molte volte ammirato dallo spirito che animava quelle modestissime popolazioni di piccolissimi comuni i quali affrontavano la spesa, per ragioni di amor proprio, della scuola comunale autonoma, quando non avevano il minimo dei trenta allievi per poterne costituire una. Poi quelle scuole furono soppresse sotto il regime fascista appunto perchè non avevano i trenta ragazzi da ospitare. Ebbene, quelle piccole amministrazioni rurali, situate su montagne im-

14a RIUNIONE (29 aprile 1949)

pervie, avevano l'amor proprio di mantenere la propria scuola. Abbiamo avuto degli esempi di tale educazione civica proprio in piccoli comuni autonomi, che io credo tale sentimento noi dobbiamo rispettare e rendere omaggio al loro desiderio di ricuperare l'autonomia. Se questi Comuni hanno vissuto per molti decenni rispondendo a quelle che erano le esigenze di civiltà dei tempi, oggi le esigenze saranno anche maggiori e saranno anche maggiori i mezzi; quelle popolazioni daranno volentieri il loro contributo quando sapranno di darlo non a favore di quello che è il capoluogo, che, tendenzialmente, concentra a sè tutti i vantaggi ed i benefici, bensì a vantaggio di quella che oggi è frazione, che un giorno fu e che dovrebbe essere di nuovo il loro comune.

RIZZO. Io mi dispenso dall'esaminare se questa polverizzazione dei comuni rientri o meno nel concetto dell'autonomia. Naturalmente, se ci rientrasse, noi per ragioni di principio saremmo senz'altro per l'autonomia. Noi riteniamo infatti che si debbano ricostituire molti comuni, forse non tutti i duemila aboliti dal fascismo, ma molti dei duemila. Comunque, le ricostituzioni vanno esaminate caso per caso; cioè, per ogni proposta, è necessaria una istruttoria, che il Ministero ha fatto per alcuni e che farà indubbiamente meglio la Regione per tutti gli altri. Però noi ora ci fermiamo alla questione pregiudiziale, che, come ricordava l'onorevole Presidente, fu sollevata dal senatore Terracini, il quale, però, aveva avuto un illustre predecessore precisamente nel Governo, perchè il Governo aveva opinato in perfetta uniformità col senatore Terracini, soprassedendo a tutti i decreti di ricostituzione invocati dai vari comuni. È, questo, uno dei pochi casi in cui quella del senatore Terracini è anche l'opinione governativa.

Fermandoci alla pregiudiziale, non mi pare che ci si possa discostare da quelle che sono le osservazioni del Presidente Merlin. Noi corriamo il rischio non solo di sobbarcarci ad un lavoro improbo, cioè di riesaminare la ricostituzione dei duemila comuni, ma anche e soprattutto di svuotare di ogni contenuto la norma costituzionale. Non si tratta qui di una precursione in senso giuridico, bensì di correttezza costituzionale. C'è una norma nella Costituzione la quale demanda alle Regioni la attribuzione di ricostituire nuovi comuni. Come si fa a svuotare questo principio di ordine costituzionale e surrogarci noi a quella che dovrebbe essere la decisione da parte delle Regioni?

Ripeto che non sono, in linea di massima, contrario alla ricostituzione di comuni, ma mi pare che, essendo stata approvata dalla Costituzione questa norma di competenza, si debba attendere l'entrata in funzione del nuovo organo regionale.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

La riunione termina alle ore 12,30.